



Originale

COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 29/04/2021

OGGETTO:

Approvazione del Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e delle tariffe anno 2021.

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero nella Sala Consiglio, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, composto dai seguenti membri:

Cognome e Nome	Presente
1. BODONI Paolo - Sindaco	Sì
2. BARBERA Alessandro - Vice Sindaco	Sì
3. DASSETTO Walter - Assessore	Sì
4. PAGLIERO Irma - Assessore	Sì
5. ROLANDO Valeria - Assessore	Sì
6. BARBIERE Simone - Consigliere	Sì
7. MOSCHINI Silvia - Consigliere	Sì
8. SCARDINO Katuscia - Consigliere	No
9. TORTORI Patrizia - Consigliere	Sì
10. DELUCA Giuseppe - Consigliere	Sì
11. MULTARI Antonia - Consigliere	Sì
12. VOLPATTO Marco - Consigliere	Sì
13. DURANTE Monica - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 12
	Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale BOVENZI Dott. Umberto.

Il Presidente Signor BODONI Paolo constatata legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

SETTORE Tributi

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e delle tariffe anno 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 297 del 19/04/2021, di pari oggetto alla presente; qui di seguito riportata:

""Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale, disponendo che *"...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 837 a 845, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019:
"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.";
- ai sensi del comma 838 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 *"Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147."*;
- ai sensi del comma 847 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 è stato disposto che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*;

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo del prelievo che è stato disciplinato dal Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/02/2001 e, da ultimo, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/09/2013 e deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 17/11/2014;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 22/03/2021 ad oggetto *"Istituzione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione*

per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - disciplina provvisoria.";

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che si compone di n. 21 articoli che disciplinano:

- il nuovo canone sulla base dell'articolazione territoriale prevista per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- la possibilità per la Giunta Comunale di definire, nel rispetto dei limiti di legge, riduzioni fino all'azzeramento del canone, esenzioni, ed aumenti nella misura massima del 25 per cento delle tariffe ordinarie;
- in merito alla procedura amministrativa con il rinvio alle regole disciplinate dal Regolamento comunale per le aree mercatali;
- le regole relative alla riscossione ordinaria e coattiva, all'attività di accertamento ed all'applicazione dell'indennità e delle sanzioni definite dalla Legge n. 160/2019;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del regolamento di disciplina del nuovo canone, di natura patrimoniale, al fine di rendere l'applicazione dello stesso confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo Comune;

Preso atto che le tariffe sono state determinate con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Verificato che la popolazione residente al 31 dicembre 2020 era pari a 8837 residenti per cui le tariffe standard di riferimento risultano le seguenti:

- tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge n. 160/2019: € 30,00
- tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge n. 160/2019: € 0,60

Dato atto che, ai sensi del comma 843 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone, la cui misura viene fissata nell'ambito del Regolamento approvato con la presente deliberazione;

Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle tariffe applicate nell'anno 2020 alle occupazioni di suolo pubblico destinate a mercati;

Valutato di determinare le singole tariffe del nuovo canone in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione destinate a mercati e alla zona del territorio comunale, rispetto alle tariffe e al canone sostituiti o ricompresi;

Considerata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe riportate nell'allegato 1 del regolamento che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge n.160/2019 e dai regolamenti istitutivi dei nuovi canoni, non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto:

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha differito ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, dal 31 gennaio al 31 marzo 2021;
- l'art. 30, comma 4 del D.L. 22/03/2021, n. 41, pubblicato in G.U. n. 70 del 22 marzo 2021, che ha differito ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, dal 31 marzo al 30 aprile 2021;

Vista, inoltre, la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto che la disciplina regolamentare del nuovo canone patrimoniale dei mercati, che succede e sostituisce il previgente canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/2020 ad oggetto *“Provvedimenti in merito all'istituzione ed alla gestione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, commi da 816 a 836 e da 837 a 847 della Legge 27.12.2019, n. 160. Determinazioni.”*;

Visto il contratto tra il Comune di Brandizzo e la Società M.T. spa di Santarcangelo di Romagna (RN), stipulato su MEPA in data 22/02/2021 trattativa n. 1594041, con il quale veniva affidato in concessione il servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2021;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale di disciplina delle entrate;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della Legge 07/12/2012 n. 213;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 della Legge 07/12/2012 n. 213;

PROPONE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare il Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi dell'articolo 1 commi 837-845 della Legge n. 160/2019, composto da n. 21 articoli, comprensivo dell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di approvare le tariffe per l'anno 2021 del nuovo Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, istituito ai sensi della Legge n. 160/2019, come riportate nell'allegato 1 del regolamento che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) di dare atto che per gli anni successivi al 2021 si procederà con deliberazione della Giunta Comunale alla definizione delle tariffe del canone, nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto;

5) di pubblicare il regolamento contenuto nel presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente;

6) di dare atto che il Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ha efficacia dal 1° gennaio 2021;

7) di disporre che il Regolamento di disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/02/2001 e modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/09/2013 e deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 17/11/2014, resta in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020;

8) di dichiarare, stante la necessità e l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000."""

* * *

Atteso che sulla suddetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Settore Tributi parere in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213;

Dato atto che per il tenore del dibattito si rimanda alla registrazione effettuata mediante l'ausilio di supporto informatico n. 4/2021;

Con voti favorevoli unanimi (12) espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto.

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi (12), espressi palesemente per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma d, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Firmato Digitalmente
BODONI Paolo

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
BOVENZI Dott. Umberto